

**Delib.G.R. 10 dicembre 2007, n. 1281 <sup>(1)</sup>.**

**Piano Sociale Regionale 2007 - 2009 approvato con *Delib.C.R. 28 dicembre 2006, n. 57/1* - Atto di indirizzo applicativo per lo sviluppo locale per gli interventi rivolti alla non autosufficienza.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 23 gennaio 2008, n. 6.

---

### La Giunta regionale

Premesso che con *Delib.C.R. 28 dicembre 2006, n. 57/1* è stato approvato il Piano Sociale Regionale triennale 2007-2009, pubblicato sul B.U.R.A. n. 5 Speciale del 19 gennaio 2007;

- che nel medesimo Piano Sociale Regionale sono individuate le Azioni di Piano tra cui è ricompresa, nell'area dell'Integrazione sociosanitaria, quella relativa allo Sviluppo dei Piani Locali per la non-autosufficienza;

- che dall'analisi dell'Azione Sviluppo dei Piani Locali per la non-autosufficienza si rileva che il Piano Locale per la non autosufficienza (PLNA) deve essere predisposto attraverso il raccordo istituzionale, gestionale e professionale tra Ambito Territoriale Sociale e Distretto Sanitario di Base, nel rispetto degli indirizzi che saranno emanati dalla Giunta Regionale con apposito atto di indirizzo applicativo;

Considerato che con propria Delib.G.R. 3 agosto 2007, n. 785 e comunicato al Servizio "Interventi Socio Assistenziale" in data 16.11.2007, prot. n. 9950/DIR, è stato approvato il riparto delle risorse provenienti dal Fondo Sociale Regionale dove risulta che sono stati destinati € 3.480.000,00 all'azione di piano sopra citata;

Viste la legge regionale n. 35/2007 e la legge regionale n. 43/2007;

Considerato che, con nota prot. n. 10063/DIR del 21.11.2007, è stato comunicato al Servizio "Interventi Socio Assistenziali" che, con Decreto interministeriale del 12.10.2007, sono state ripartite le somme assegnate al "Fondo per le non autosufficienze" per l'anno 2007, con l'indicazione di € 2.465.822,97 per la Regione Abruzzo;

- che con Delib.G.R. 23 novembre 2007, n. 1169 si è provveduto alla ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali anno 2007, dove sono previste risorse per lo sviluppo degli interventi a favore della Non Autosufficienza per € 1.000.000,00;

- che, pertanto, le risorse da ripartire e assegnare agli Ambiti Territoriali Sociali ammontano complessivamente ad € 6.955.822,97;

Considerato che con Delib.G.R. 19 marzo 2007, n. 261 si è provveduto ad approvare il Progetto obiettivo a rilevanza nazionale ex articolo 1, commi 34 e 34-bis della *legge n. 662/96* -

Finanziamento anno 2005 - Priorità 3 "Rete integrata dei servizi sanitari e sociali", con previsione di attribuzione alle Aziende USL di un importo di € 6.200.000,00;

Preso atto dell'avvenuta intesa tra l'Assessore alle Politiche Sociali, l'Agenzia Sanitaria Regionale e l'Assessore alla Sanità che prevede che le risorse di cui alla citata Delib.G.R. n. 261/2007 siano finalizzate nelle modalità seguenti:

a) una congrua quota parte dei fondi assegnata sia obbligatoriamente riservata dalle AUSL all'avviamento dei PUA (Punti Unici di Accesso) in ogni area distrettuale;

b) il programma per l'utilizzo dei fondi sia elaborato di concerto tra il Distretto sanitario e l'Ambito Territoriale Sociale nelle modalità previste dall'atto di indirizzo in oggetto;

c) relativamente al servizio ADI il medesimo sarà gestito secondo quanto previsto dal Piano Sanitario Regionale, in via di approvazione, nonché dal Piano Sociale regionale e dall'allegato atto di indirizzo applicativo;

- degli esiti della concertazione avvenuta il giorno 06.12.2007 con le OO.SS e la Direzione "Qualità della Vita" in merito all'atto di indirizzo applicativo per lo sviluppo locale per gli interventi rivolti alla non autosufficienza;

Ritenuto di dover assegnare contributi ai Comuni singoli, per gli ambiti monocomunali, e associati, per gli ambiti pluricomunali, per favorire il sostegno alle famiglie che assistono persone disabili gravi o anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti per gli importi che verranno assegnati alle "non autosufficienze";

Tenuto conto che, per quanto attiene al target delle persone in condizioni di non autosufficienza, il Piano Sociale Regionale 2007-2009 - Azioni di Piano per l'integrazione sociosanitaria - prevede al punto 2 lo Sviluppo dei Piani Locali per la non autosufficienza;

Ritenuto pertanto di dover approvare l'«Atto di indirizzo applicativo per lo sviluppo locale per gli interventi rivolti alla non autosufficienza», valido per la durata del vigente Piano Sociale Regionale, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

- di dover finalizzare la citata somma di € 6.200.000,00, di cui alla Delib.G.R. 19 marzo 2007, n. 261 con le seguente modalità:

a) una congrua quota parte dei fondi assegnata sia obbligatoriamente riservata dalle AUSL all'avviamento dei PUA (Punti Unici di Accesso) in ogni area distrettuale;

b) il programma per l'utilizzo dei fondi sia elaborato di concerto tra il Distretto sanitario e l'Ambito Territoriale Sociale nelle modalità previste dall'atto di indirizzo in oggetto;

c) relativamente al servizio ADI il medesimo sarà gestito secondo quanto previsto dal Piano Sanitario Regionale, in via di approvazione, nonché dal Piano Sociale regionale e dall'allegato atto di indirizzo applicativo;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area "Qualità della vita, Beni ed attività culturali, Promozione Sociale" in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'*art. 23 della L.R. 14 settembre 1999, n. 77*, apponendovi la propria firma in calce;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge

Delibera

---

---

per i motivi espressi in narrativa

- di approvare l'«Atto di indirizzo applicativo per lo sviluppo locale per gli interventi rivolti alla non autosufficienza», che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che tutte le somme che verranno destinate alla non autosufficienza saranno ripartite agli Ambiti Territoriali Sociali con gli stessi criteri utilizzati per il riparto per gli interventi previsti nei Piani di Zona;

- di stabilire che le risorse di cui alla citata Delib.G.R. n. 261/2007, pari ad € 6.200.000,00 vengano utilizzate con le seguente modalità:

a) una congrua quota parte dei fondi assegnata sia obbligatoriamente riservata dalle AUSL all'avviamento dei PUA (Punti Unici di Accesso) in ogni area distrettuale;

b) il programma per l'utilizzo dei fondi sia elaborato di concerto tra il Distretto sanitario e l'Ambito Territoriale Sociale nelle modalità previste dall'atto di indirizzo in oggetto;

c) relativamente al servizio ADI il medesimo sarà gestito secondo quanto previsto dal Piano Sanitario Regionale, in via di approvazione, nonché dal Piano Sociale regionale e dall'allegato atto di indirizzo applicativo;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

---

---

Allegato

**Atto di indirizzo applicativo per lo sviluppo locale per gli interventi rivolti alla non autosufficienza**

**1. Premessa**

La Regione Abruzzo, al fine di sostenere la qualità di vita delle persone in condizioni di non autosufficienza, in particolare delle persone disabili gravi e delle persone anziane con più di sessantacinque anni, promuove nell'intero territorio regionale un complesso di interventi al fine di facilitare la piena integrazione della persona non autosufficiente in ogni contesto della vita, di valorizzare la domiciliarità ed alleviare l'impegno quotidiano dei nuclei familiari, caratterizzato da un elevato grado di integrazione sociale e sanitaria, pianificato e gestito tramite il Piano Locale per la non autosufficienza (PLNA).

Il decreto interministeriale 12 ottobre 2007, con il quale sono ripartite le risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze, stabilisce, all'art. 2, tre aree prioritarie di intervento:

a) La previsione o il rafforzamento di punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi con particolare riferimento alla condizione di non autosufficienza che agevolino e semplifichino l'informazione e l'accesso ai servizi socio-sanitari;

b) L'attivazione di modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano individualizzato di assistenza che tenga conto sia delle prestazioni erogate dai servizi sociali che di quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno, favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;

c) L'attivazione o il rafforzamento di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali con riferimento prioritario alla domiciliarità, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente.

Il Piano Locale per la non autosufficienza è finalizzato, pertanto, a rendere la permanenza della persona non autosufficiente nel nucleo familiare meno difficile e più soddisfacente anche sotto il profilo delle relazioni affettive intrafamiliari e delle relazioni sociali e ad evitare i ricoveri impropri. Esso ha durata pari a quella dei Piani di zona degli ATS.

Tale finalità viene perseguita attraverso la creazione e lo sviluppo continuo di una rete, composta ed organizzata, di politiche, di risorse e di interventi a sostegno della domiciliarità e dei nuclei familiari che si fanno carico della cura, dell'assistenza e della tutela delle persone non autosufficienti.

Il Piano Locale per la non Autosufficienza si caratterizza come strumento di concertazione tra Ente dell'Ambito Territoriale Sociale (ATS) e Distretto Sanitario di Base (DSB) e stabilisce le modalità operative per l'attuazione degli interventi territoriali e domiciliari per la non autosufficienza, nel rispetto delle indicazioni fornite dal *D.P.C.M. 29 novembre 2001* (Definizione dei livelli essenziali di assistenza). Esso ha durata pari a quella dei Piani di Zona degli ATS.

Dal punto di vista del cittadino, l'integrazione si fonda sul processo di presa in carico.

La presa in carico, dalla quale può originarsi l'invio e l'accesso ai diversi tipi di prestazioni e di interventi, richiede unitarietà nei momenti della valutazione, della definizione del progetto individualizzato di intervento, della verifica e dell'aggiornamento del progetto medesimo.

Il Piano Locale per la non autosufficienza definisce:

- il sistema delle responsabilità locali nell'attuazione delle politiche sociali e sanitarie per la domiciliarità;

- individua i processi unitari per la valutazione del bisogno di cura da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) di cui al Piano Sociale Regionale 2007-2009;

- individua un processo di presa in carico attraverso il progetto individualizzato di intervento, di sostegno e di accompagnamento della persona non autosufficiente e del suo nucleo familiare nell'ambito degli interventi specificati nel paragrafo successivo, da valutare nella loro globalità, in rapporto alla situazione di bisogno di assistenza rilevato mediante utilizzazione di specifiche scale di valutazione;

- gli interventi e le risorse (professionali e finanziarie, sociali e sanitarie, quote di cofinanziamento da parte dell'ATS e dell'ASL ed eventuali quote di partecipazione da parte di altri enti) da attuare;

- gli strumenti per la valutazione degli interventi attuati.

---

---

## *2. Tipologia degli interventi*

L'insieme delle politiche di sostegno della domiciliarità si caratterizza nell'implementazione della rete dei servizi già programmati all'interno dei Piani di Zona o attivati con il precedente PLNA, a seguito della presa in carico della persona non autosufficiente.

### **2.1 ADI - Assistenza domiciliare integrata**

L'ADI consiste in prestazioni socio assistenziali e sanitarie (cure mediche o specialistiche, infermieristiche, riabilitative) erogate a domicilio a persone non autosufficienti o di recente dimissione ospedaliera, per evitare ricoveri impropri e mantenere l'anziano e il disabile grave nel proprio ambiente di vita.

Con la predisposizione e l'approvazione del progetto individualizzato di assistenza, l'UVM dovrà individuare l'operatore di riferimento, sia per la persona assistita ed i suoi familiari sia per gli altri operatori che intervengono a domicilio per la realizzazione del piano. Tale compito si sostanzia in una attività di raccordo e di collegamento tra servizi e nucleo familiare che deve essere resa in forma unitaria, evitando sovrapposizioni di interventi che molto spesso risultano deleteri ai fini assistenziali. Fatta salva l'autonomia della UVM nell'individuazione dell'operatore più adeguato a svolgere tale funzione nello specifico progetto assistenziale, si ritiene che l'assistente sociale dell'ATS e l'infermiere professionale del DSB siano le figure professionali che in misura prevalente dovranno essere implicate nello svolgimento di tale compito.

### **2.2 Assistenza domiciliare socio assistenziale**

Il servizio è rivolto a persone che necessitano di interventi di carattere socio-assistenziale finalizzati alla prevenzione, al mantenimento e al recupero delle potenzialità residue che permettono alla persona di rimanere nel proprio domicilio e nel proprio contesto di relazione.

Sono servizi rivolti alla cura ed igiene della persona, aiuto nella gestione della propria abitazione e sostegno psicologico.

### **2.3 Telesoccorso - Teleassistenza**

Il servizio prevede interventi tempestivi che coprono l'intero arco della giornata, rivolti ad anziani e disabili in situazione di gravità che possono incorrere in situazioni di emergenza, o di improvvisa difficoltà, derivanti da difficoltà psico-fisiche, abitative ed economiche. Tale tipo di assistenza garantisce interventi di supporto e di aiuto da eseguirsi in tempi e modi adeguati al bisogno e, comunque idonei a consentire la fruizione degli interventi attivati e dei servizi pubblici presenti nel territorio.

### **2.4 Trasporto**

Il servizio di trasporto, anche mediante un servizio taxi sociale, è rivolto principalmente alle persone anziane sole o disabili gravi ai fine di facilitare il contatto con le realtà sociali, ricreative, culturali del proprio territorio e partecipare ad attività quali laboratori, teatri, manifestazioni, ecc. Tale servizio comprende inoltre l'accompagnamento a visite mediche, o terapie riabilitative ed altre attività di socializzazione ed integrazione sociale.

### **2.5 Assegno di cura**

L'assegno di cura è un sostegno economico in favore dei nuclei familiari finalizzato ad integrare le risorse economiche necessarie ad assicurare la continuità dell'assistenza alla persona non autosufficiente ed a garantire a soggetti anziani non autosufficienti la permanenza nel nucleo familiare o nell'ambiente di appartenenza evitando il ricovero in strutture residenziali.

L'erogazione dell'assegno di cura è subordinata alla disponibilità del nucleo familiare ad assicurare la permanenza della persona non autosufficiente nel proprio contesto abitativo, sociale ed affettivo e ad evitare il ricorso al ricovero ospedaliero o in istituto. Tale disponibilità si realizza attraverso l'assistenza diretta verso la persona non autosufficiente da parte del nucleo familiare, ovvero mediante ricorso alla prestazione lavorativa di assistenti familiari.

La disponibilità all'assistenza diretta e, qualora ricorra il caso, l'individuazione dell'assistente familiare, devono essere formalizzate attraverso apposito accordo sottoscritto con il Servizio sociale competente ed inserito nei progetto assistenziale individualizzato. "Nell'accordo devono essere indicati:

- il programma assistenziale personalizzato e gli obiettivi da perseguire;
- le attività assistenziali che il nucleo familiare si impegna ad assicurare;
- la durata del contratto/accordo;
- le modalità ed i tempi della verifica;
- l'entità del contributo;

- le modalità di erogazione;

- gli altri impegni da parte del familiare che si assume la responsabilità - dell'accordo.

L'Ente di Ambito Sociale è tenuto a verificare il rispetto dell'accordo sottoscritto e, in caso di ricorso ad assistenti familiari esterni, ad acquisire copia dei versamenti contributivi trimestrali effettuati.

Al fine della concessione dell'assegno di cura il nucleo familiare di riferimento è costituito dalla soia persona non autosufficiente beneficiaria delle cure; si considera, pertanto, la situazione economica e patrimoniale della stessa, estratta da quella del nucleo familiare di riferimento.

Per la definizione della priorità di accesso all'assegno di cura, viene valutato il possesso del reddito più basso ai sensi della normativa vigente sull'ISEE.

È esclusa ogni possibilità di attribuzione dell'assegno di cura attraverso bandi o altre forme di diffusione e selezione pubblica dei nuclei familiari destinatari.

L'importo massimo mensile dell'assegno di cura è stabilito in 300,00 Euro.

## **2.6 Centri diurni**

Le attività di assistenza e cura delle persone non autosufficienti da parte dei nuclei familiari richiedono di essere supportati e sostenuti da una rete di servizi sul territorio, attraverso i quali sia possibile accedere a servizi e prestazioni che integrano il carico assistenziale sostenuto dal nucleo familiare.

Fanno parte di questa area di intervento servizi quali i centri diurni, intesi come strutture semiresidenziali finalizzate alla prevenzione della istituzionalizzazione, al sostegno e sollievo al nucleo familiare ed al miglioramento e mantenimento dell'autonomia residua della persona non autosufficiente.

---

## **3. Modalità di presentazione del Piano locale per la non autosufficienza**

Il Piano locale per la non autosufficienza viene approvato dall'organo esecutivo dell'Ente di ambito sociale (EAS), con atto formale, recante la previsione del cofinanziamento, da parte dell'EAS, di una quota pari almeno al 20%, così come previsto dal vigente Piano Sociale Regionale. Il PLNA, oltre alla definizione del contenuto di cui al punto 1, individua l'intervento o gli interventi che l'Ambito Territoriale Sociale intende attuare esclusivamente tra quelli elencati al punto 2.

Nella fase di redazione del Piano, l'EAS assicurerà il confronto con le OO.SS. dei pensionati e le Associazione per disabili a livello locale.

Al Piano devono essere allegati:

- il verbale della Conferenza dei Sindaci dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale sociale pluricomunale;

- il protocollo d'intesa, specifico per il PLNA, tra l'Ambito Territoriale Sociale e l'Azienda USL territorialmente competente. Questo dovrà indicare, specificamente per l'ADI, la copertura dell'80% del costo del servizio da parte della ASL, così come previsto dal Piano Sociale Regionale.

Il Piano locale deve essere presentato a cura dell'EAS alla Regione Abruzzo - Direzione Regionale "Qualità della Vita", in Via Rieti 45, Pescara, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di comunicazione dell'importo annualmente assegnato. Decorso tale termine, gli importi assegnati agli ATS inadempienti verranno ripartiti tra gli altri Ambiti aventi diritto con gli stessi criteri utilizzati per la ripartizione del fondo.

---

---

#### **4. Modalità di liquidazione dei contributi assegnati**

La liquidazione dei fondi regionali agli ambiti territoriali sociali verrà disposta, a seguito di verifica di compatibilità dei PLNA rispetto a quanto previsto dal presente atto di indirizzo applicativo, con le seguenti modalità:

- 50% dell'importo assegnato all'acquisizione del Piano locale per la non autosufficienza;

- 50% alla presentazione del rapporto semestrale sulle attività svolte conformemente a quelle previste nel Piano locale.

---

---

#### **5. Rendicontazione**

Gli Enti di ambito sociale, destinatari dei contributi, sono tenuti ad inviare apposita rendicontazione entro 60 giorni dalla conclusione del Piano locale per la non autosufficienza unitamente ad un rapporto finale sui risultati raggiunti con il Piano locale per la non autosufficienza.

In caso di mancata o irregolare rendicontazione si procederà al recupero delle somme non utilizzate.

Verbale <sup>(2)</sup>

---

(2) Si omette il verbale.



